

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE



REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E NORME SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Prestazioni sociali agevolate


1. Il presente “Regolamento sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate”, d’ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.
2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Bagnolo Piemonte.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all’Anagrafe della popolazione residente nel Comune da almeno un anno dalla data di protocollazione dell’istanza di richiesta agevolazione, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.
2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all’anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l’accessibilità ai servizi richiesti, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, minori), apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc...

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle seguenti prestazioni sociali:
 - a) Refezione scolastica;
 - b) Trasporto scolastico;
 - c) Trasporto alunni disabili;
 - d) Agevolazioni previste dagli appositi provvedimenti comunali per le somme dovute all’ente, a titolo di tassa o di tariffa, incluso il baratto amministrativo;



e) Erogazione di contributi, sussidi e provvidenze ad personalità protette dall'Amministrazione Comunale direttamente o mediante soggetti terzi con i quali sussistono contratti di servizio e/o convenzioni;

f) Esenzione, compartecipazione ticket sanitario;

2. Alle prestazioni di cui al comma 1. si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assume, ai sensi del DPCM ISEE, la veste di ente erogatore o istruttore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa di livello nazionale o regionale.

3. Ulteriori tipologie di prestazioni sociali per i quali applicare l'ISEE potranno essere individuate successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'Isee, criteri ulteriori di selezione.

Capo II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 4 – Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento vengono osservate dagli Uffici che erogano prestazioni sociali agevolate o altri tipi di provvidenze, ai sensi dell'art. 12.

2. L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Servizio Comunale.

3. L'istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione del servizio comunale.

4. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo deve contenere:

- Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni relative all'avvio del procedimento;

- L'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche;

- L'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del DPCM ISEE;

- Il termine per la conclusione del procedimento, che ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è individuato in giorni 120;

- Tutte le modifiche necessarie all'applicazione del DPCM ISEE, in particolare dovrà prevedere la compilazione, qualora necessario, dell'indicatore specifico per prestazione agevolata quale quello rivolto ai minorenni i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi.

Art. 5 – Validità dell'Attestazione ISEE

1. In applicazione dell'art. 10 del DPCM ISEE, l'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, di seguito DSU, sino al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. In presenza di una rilevante variazione dell'ISEE e qualora sia intervenuta una variazione della situazione lavorativa come indicato nello stesso articolo 9, il beneficiario di prestazioni agevolate erogate, sulla base di un'attestazione ISEE, potrà richiedere una diversa tariffa agevolata applicata sulla base dell'ISEE corrente.
3. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestante la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.
4. In ogni caso la richiesta di diversa tariffa agevolata andrà rinnovata prima della scadenza dell'attestazione ISEE corrente pena la perdita dell'agevolazione.
5. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse previo accertamento, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso.

Capo III – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 6 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo.

1. Il finanziamento dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.
4. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente, è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.



Art. 7 – Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe – competenze della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, determina annualmente, un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito ISEE, di cui all'articolo 2 del DPCM ISEE, sotto il quale sono applicate le prestazioni sociali,

- Suddivise per servizio;
- Suddivise per particolari situazioni familiari;
- Suddivise per fasce.

sulla base delle risorse assegnate nel Sistema di Bilancio del triennio successivo.

2. La Giunta Comunale potrà anche disciplinare il valore massimo ISEE e i criteri che consentono l'accesso allo specifico servizio senza nessuna compartecipazione al costo del servizio da parte del richiedente.

Capo IV – CONTROLLI

Art. 8 – Tipologie Controlli.

1. Le istanze, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 ss del DPR 445/2000 – anche a campione, nella misura definita dal dirigente del settore competente con proprio provvedimento – secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità);

2. Il servizio competente attiva le seguenti tipologie di controlli:

- Formali: per verificare la correttezza formale dell'istanza;
- Di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
- Di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata è compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.

3. Oltre a quanto stabilito dal c.1 possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:

- Il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta una dichiarazione ISEE a reddito imponibile pari a zero;
- Il richiedente presenta una dichiarazione con reddito imponibile difforme da quello indicato in altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro ufficio dell'Ente;

- Il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella Attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro servizio dell'Ente;
 - Il richiedente presenta un'istanza ove richiede liquidazioni di sussidi e contributi economici su proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della DSU ISEE non risulta compilato.
4. Oltre quanto stabilito al precedente c.1, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:
- Apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
 - Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
5. In riferimento al precedente c.4 il livello ISEE del richiedente deve fornire al Servizio competente anche a seguito dei controlli, la valutazione della effettiva condizione economica del nucleo, secondo i parametri di seguito indicati. Possono venire attivati controlli di congruità sulle istanze per le quali:
- La somma dei redditi Irpef e Irap sia eguale a zero;
 - La somma dei redditi Irpef e Irap sia inferiore al canone di locazione annuo dichiarato;
 - La somma dei redditi Irpef e Irap sia inferiore alle somme di eventuali canoni annui di locazione afferenti il nucleo familiare.
6. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
7. Il personale del servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre P.A. e si avvale della collaborazione della polizia municipale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.
8. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.

Art. 9 – Procedimento e modalità dei controlli.

1. L'istanza di richiesta di prestazione sociale agevolata presentata deve essere correttamente compilata in ogni parte.
2. I controlli avverranno:
 - Mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui il Comune ha accesso. A tal fine vengono attivati verifiche e riscontri sulle omissioni e difformità dei dati dichiarati in via sostitutiva nella



DSU ISEE, i cui dati sono riscontrati presso la Base dati nazionale detenuta dall'INPS, alla quale gli Uffici accedono per le attività di competenza, con i dati in possesso dell'Anagrafe tributaria (SIATEL), della Banda Dati degli Autoveicoli (PRA), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale e di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema Informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO), riscontri effettuati a mezzo di opportuna abilitazione all'accesso e/o all'interrogazione telematica dei database suindicati, oltre eventuali altre banche dati che venissero rese accessibili da parte della P.A.

- Mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici.
 - Mediante richiesta di collaborazione alla Polizia Municipale e ai Servizi Sociali di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia.
3. Il servizio competente a ricevere la documentazione, qualora le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 comprese le D.S. presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorchè in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali; alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare. Qualora i richiesti chiarimenti/documenti non siano presentati nei termini fissati o, se prodotti, non siano ritenuti idonei l'Ufficio procederà a rigettare l'istanza dandone comunicazione all'interessato. Non si provvederà pertanto alla concessione della prestazione sociale agevolata.
 4. Il servizio inoltre, ricorrendone i presupposti, chiede all'interessato una nuova dichiarazione corretta dagli errori/incongruenze rilevate in sede di controllo preventivo; in caso di esito favorevole si procederà ad erogare la prestazione richieste, in base alla nuova attestazione ISEE presentata, ferme restando le conseguenze per l'irregolarità riscontrata nella precedente attestazione ISEE.
 5. Quando non sussiste coincidenza tra dichiarante e la DSU e l'istante viene attivato il procedimento di controllo nei confronti del dichiarante da DSU, dando altresì informazione all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.
 6. In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istante e sulle DSU per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare anche ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche, in un termine massimo di giorni dieci eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esauritive motivazioni al fine di giustificare:
 - La contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva dalla DSU presentata per richiedere l'Attestazione ISEE utilizzata per la domanda della prestazione sociale agevolata e quanto rilevato dal Servizio competente nei

riscontri dei dati nelle basi dati delle Pubbliche Amministrazioni con accesso diretto e/o indiretto;

- La contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione.
7. La comunicazione di invito al contraddittorio esplicita altresì il valore di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per cui il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
8. Il procedimento di controllo si conclude con provvedimento dirigenziale definitivo a cui seguono gli adempimenti conseguenti a seconda della tipologia dei controlli e della natura preventiva o successiva del controllo:
- Controlli preventivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: concessione della prestazione sociale agevolata;
 - Controlli preventivi di veridicità con esito negativo: diniego dell'istanza e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica;
 - Controlli preventivi di congruità con esito negativo: diniego dell'istanza e eventuale segnalazione della Guardia di Finanza per ipotesi di illeciti fiscali;
 - Controlli successivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: conferma della concessione della prestazione sociale agevolata;
 - Controlli successivi di veridicità e di congruità con esito negativo: revoca della concessione della prestazione e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica. Recupero delle somme anticipate o non introitate. Eventuale segnalazione alla guardia di finanza. Applicazione della sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96.

Capo V – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Art. 10 – Segreto d'ufficio.

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle attestazioni Isee, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della legge n. 241/90 e susseguenti modificazioni.



Art. 11 – Acquisizione e trattamento dei dati personali.

1. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate, di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e susseguenti modificazioni.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione; a pena dell'esclusione da ogni forma di agevolazione.
3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati personali sensibili, saranno rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e susseguenti modificazioni.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Decreto Legislativo citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Comunicazione ai cittadini e pubblicità di regolamento.

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7/08/90 n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e presso l'URP – Protocollo.

Art. 13 – Norme transitorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.
2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.

Art. 14 – Norme integrative

1. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente;
2. Parimenti integrata o sostituita ove incompatibile è ogni altra norma relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato adottato.